

STATUTO

LA LOMBARDIA CHE VORREI

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, degli artt. 36 e ss. Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "LA LOMBARDIA CHE VORREI", d'ora in avanti anche solo "associazione", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione denominata "La Lombardia che vorrei" con sede in via Europa n. 72, nel Comune di Varese (VA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà anche stabilire sedi secondarie e/o operative, all'interno della Regione Lombardia.

Ciascuna sede secondaria presente sul territorio lombardo, potrà essere autorizzata da parte del consiglio direttivo dell'associazione, ad utilizzare il nome del proprio Comune di appartenenza da utilizzare per l'attività associativa: a titolo meramente esemplificativo, la sede di Milano, se autorizzata, potrà operare con la sigla "La Milano che vorrei", quella di Varese con la sigla "La Varese che vorrei" e via dicendo.

ART. 2 - (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, storico-culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di ascoltare, far proprie e sostenere le idee dei cittadini stimolando la riflessione e il confronto sulle principali sfide della Lombardia, coinvolgendo le nuove generazioni e creando una rete tra le realtà associative del territorio.

L'associazione, per il perseguimento di suddette finalità, esercita le seguenti attività:

- **Promozione della partecipazione civica:** Favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini, in particolare delle giovani generazioni, nei processi decisionali che riguardano la Regione Lombardia.
- **Costruzione di una comunità attiva:** Stimolare la creazione di una rete di associazioni e realtà attive sul territorio per condividere riflessioni, esperienze e progettualità comuni.
- **Approfondimento delle tematiche sociali:** Promuovere la conoscenza e la discussione su temi di rilevanza sociale quali il lavoro, la salute e l'economia, al fine di individuare soluzioni e proposte concrete.
- **Sostegno alla crescita dei giovani:** Favorire lo sviluppo delle competenze e delle capacità dei giovani, affinché possano diventare cittadini attivi e protagonisti del cambiamento.
- **Supporto alle politiche regionali:** Fornire un contributo costruttivo al dibattito pubblico e alle decisioni politiche regionali, basato sulle esigenze e le prospettive dei cittadini.
- **Creazione di una visione condivisa del futuro della Lombardia:** Coinvolgere la cittadinanza nella costruzione di una visione comune per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della Regione.
- **Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,** del paesaggio e del territorio della Regione Lombardia, della Province lombarde e delle identità territoriali.
- **Organizzare e gestire** attività storiche, culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, attività di studio e ricerca, incluse iniziative, anche editoriali, legate alla Lombardia.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nella organizzazione di convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produzione di strumenti editoriali, anche audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti legati alla Lombardia ed alla sua storia centenaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Nell'ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà:

- possedere e gestire sotto ogni forma, strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se solo per i propri fini istituzionali;
- stipulare accordi e contratti con altre associazioni, istituzioni e terzi in genere;
- richiedere ed ottenere sussidi e contributi in suo favore per la promozione e lo svolgimento delle varie attività dell'associazione.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego va motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini l'eventuale quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che non versa la quota annuale nei termini stabiliti può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata, anche da remoto, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o telematico da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle eventuali modifiche statutarie;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberate con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero di cinque membri, aventi età massima di 40 anni compiuti, eletti dall'Assemblea dei soci tra quest'ultimi.

Il Presidente dell'Associazione è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- fissa l'importo dell'eventuale quota sociale annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio direttivo, sono nominati uno o più Vice-Presidenti (che in caso di assenza/impedimento del Presidente ne fa le veci), un segretario (responsabile delle verbalizzazioni e della tenuta dei libri sociali) e un Tesoriere (che curerà gli aspetti patrimoniali delle associazioni e la tenuta del conto corrente ad essa intestato).

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza legale dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può attribuire con delega l'esercizio delle attività ai componenti del Consiglio Direttivo o ai soci dell'associazione.

Il delegato dal Presidente, esercita il mandato ricevuto e ne risponderà nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Presidente avocare a sé attività delegate motivandone le cause e informando il Consiglio Direttivo.

Il Presidente concede il patrocinio dell'associazione a seguito di richiesta di terzi.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- contributi provenienti dall'Unione Europea, da organismi internazionali, da Enti pubblici, fondazioni o soggetti terzi e contributi di qualsiasi altro genere;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e attività turistiche e ricettive per i propri associati;
- contributi derivanti dal c.d. "5 per mille" dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio – divieto distribuzione utili

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 16 - (convenzioni e personale)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia quale il D. Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in Varese, lì 19/11/2024

